



COMUNE DI PORANO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del 12-06-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARIC) ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **dodici** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **18:30**, Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	CONTICELLI MARCO	Presente	7	PATUZZI STEFANO	Presente
2	BONINO FABRIZIO	Presente	8	LUCCHI MARCELLO	Presente
3	MARINELLI BARBARA	Presente	9	PALMIERI CARMELA	Presente
4	BRUNELLI GIOVANNA	Presente	10	PANZETTA CRISTIANO	Presente
5	FRASCONI PIERO	Presente	11	RICCI TORRICELLI GIUSEPPINA	Presente
6	MORETTI LUIGINO	Presente			

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 0

Assume la Presidenza il SIG. MARCO CONTICELLI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE RITA PADULA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco, Marco Conticelli, informa il Consiglio comunale della circostanza che, le tariffe relative ai rifiuti, fanno riferimento al PEF che è elaborato dal gestore, controllato da Arera e validato da AURI e che, al Comune, rimane solo di decidere, in Consiglio, la distribuzione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, Il PEF, prosegue il Sindaco, ammonta ad € 439.000 oltre alcune somme aggiunte a beneficio dei più deboli; i costi del PEF gravano per l'86% sulle utenze domestiche e, per l'importo restante, sulle utenze commerciali che, essendo pochissime sul territorio del Comune, si è deciso di non gravare troppo.

Il Vice-Sindaco Fabrizio Bonino sottolinea che il contratto per la gestione dei rifiuti è assurdo e che c'è stato un aumento di 10.000,00 euro che si è ritenuto più opportuno spalmare su 800 nuclei familiari piuttosto che su sette attività economiche.

Premesso:

che La legge 27 dicembre 2013, n. 147 disciplina i prelievi sui rifiuti urbaniprevedendo, al comma 668 dell'art. 1 specifiche disposizioni relative alla nuova Tariffa corrispettiva statuendo che : "668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

che il Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante il Testo unico ambientale, all'articolo 200, prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali

che l'articolo 3-bis del dl 138/2021, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]";

Considerato

- che con effetto dal 1° gennaio 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, del comma 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 nonché dell'art. 3, comma 4 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio comunale, con delibera di CC n. 17 del 30.06.2021, ha approvato il *Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva del Comune di Porano, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013, in vigore dal 1.1.2025*, recante il metodo tariffario;
- che il sistema di misurazione adottato dal Comune rientra tra quelli ammessi ai fini dell'istituzione della tariffa corrispettiva, la cui applicazione e gestione, per esplicita ammissione dell'ultimo capoverso del citato comma 668, è di competenza del soggetto gestore del servizio rifiuti individuato, per il Comune di Porano, nella società Cosp Tecno Service Soc. Coop. P. IVA 00102480555, attuale gestore del servizio
 - che sulla base delle suddette disposizioni il soggetto gestore Cosp Tecno Service Soc. Coop., per effetto dell'istituzione della tariffa corrispettiva, assume in capo tutte le funzioni relative alla gestione tariffaria esplicitamente qualificata "corrispettiva" con ciò rientrando nella categoria delle entrate patrimoniali, comprensiva della gestione e aggiornamento della banca dati delle utenze, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso
- che al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, nella *Delibera Tariffaria* viene determinato il numero minimo di conferimenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR), oggetto di tariffazione da imputare a ciascuna tipologia di utenza nell'annualità di riferimento.

Visti:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il titolo III Modalità applicativa della tariffa rifiuti del sopra citato regolamento di applicazione della Tariffa corrispettiva

1. *Nel provvedimento di approvazione delle tariffe, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate nel PEF, sono definiti:*
 - *l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali ed in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;*
 - *i corrispettivi da applicare all'utenza finale, determinando distintamente i costi da coprire con la quota fissa della tariffa ed i costi da coprire con la quota variabile della tariffa; nel caso in cui per alcune frazioni di rifiuto venga adottato ai fini tariffari un sistema presuntivo di determinazione delle quantità conferite dalle utenze domestiche e/o non domestiche, la quota variabile della tariffa può essere ripartita, a sua volta, tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale e la quota relativa alle altre frazioni oggetto di applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base di stima dei costi dei servizi forniti per la gestione delle predette frazioni.*
2. *La quota variabile puntuale applicabile alla singola utenza, domestica o non domestica, si determina sulla base della misurazione dei relativi conferimenti.*
3. *La tariffa puntuale sarà commisurata per la parte variabile puntuale unicamente sulla quota di frazione indifferenziata (RUR) determinata mediante la delibera di approvazione delle tariffe, in ragione delle risultanze di misurazione disponibili e tenuto conto della diffusione informativa del metodo.*

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al biennio 2024- 2025, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 16/04/2024 avente ad oggetto: Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e alla determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF"; il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, per un totale complessivo di euro 439.795,57 (importo senza detrazioni);

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario € 439.795,57 -

Contributo MIUR scuole (scorporo TEFA – IVA)	€	-758.63	-
Entrate da recupero evasione tributaria	€	0,00	-
Entrate da procedure sanzionatorie	€	0,00	=
Totale gettito TARIC	€	439.036,94	

Tenuto conto degli effetti derivanti dalle riduzioni tecniche stimate sulla tariffa corrispettiva sulla base delle disposizioni regolamentari, per l'importo di euro 37.215,67, che costituiscono costo da distribuire sulla base imponibile tariffaria

Ritenuto di adottare la ripartizione costi fissi e costi variabili di cui al Piano Finanziario rifiuti e di fissare l'articolazione tra utenze domestiche e non domestiche nella stessa misura adottata nell'anno 2024, come segue:

- Parte fissa 86,00% = 409.983,47
- Parte variabile 14,00% = 66.269,14
- utenze domestiche parte fissa= 80,00%
- utenze non domestiche parte fissa= 20,00%

Ritenuto di definire i costi da coprire con la componente variabile commisurata agli svuotamenti minimi in € 356.236,95 dei costi del PEF, come da seguente sintesi:

TOT COSTI DA COPRIRE	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALE	anno 2025	€uro	%	€uro	%	€uro	%	DOM	
96.012,53	80%	313.970,95	88%	409.983,47	86%	NON DOM	24.003,13	20%	42.266,00	12%	66.269,14	14%
TOTALE	120.015,66	100%	356.236,95	100%	476.252,61	100%						

Viste le seguenti risultanze contenute nell'allegato A:

- i coefficienti Ka per la determinazione della quota fissa e i coefficienti Kb per la definizione della quota variabile delle utenze domestiche, riferita alla parte presuntiva applicata ai sensi del DPR 158/99
- i coefficienti Kc per la determinazione della quota fissa e i coefficienti Kd per la definizione della quota variabile delle utenze non domestiche, riferita alla parte presuntiva applicata ai sensi del DPR 158/99
- l'individuazione dei conferimenti minimi da attribuire alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, necessaria per la quantificazione della componente tariffaria puntuale,
- l'Ente si è avvalso della facoltà di superare il limite minimo e massimo previsto per i coefficienti del DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare come previsto dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ritenuto, al fine di assicurare un gettito tariffario pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e tenuto conto del costo delle riduzioni, di approvare le tariffe TARIC relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2024 con la quale è stato preso atto del PEF TARI 2024/2025 predisposto da AURI e validato da Arera per un importo totale per l'anno 2025 di euro 439.795,57 di cui 341.796,54 di costi variabili e 97.999,02 di costi fissi;

Considerato che

- la revisione biennale del PEF 2024/2025 condotta secondo la metodologia ARERA contenuta nella Deliberazione 389/2023 e finalizzata anche al recupero dell'inflazione sulle annualità precedenti, ha comportato l'onere di coprire i correlati maggiori costi del servizio, validati e approvati con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 16/04/2024;
- il computo dei costi nel PEF per l'anno 2025 è stato effettuato con la regola fiscale che prevede l'applicazione dell'IVA nel momento di richiesta del corrispettivo, gravando nella misura del 10% sugli

- importi fatturati all'utente finale;
- la tariffa corrispettiva TARI è caratterizzata dall'applicazione dell'IVA in fase di emissione delle fatture nella misura di legge del 10%, con l'effetto di gravare sulle utenze domestiche il relativo onere, rispetto al vantaggio delle utenze non domestiche operanti in regime IVA, che possono procedere al recupero fiscale della stessa
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR 1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR 2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,α, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

Considerato che l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- l'art. 1 comma 660 che permette al Comune di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni e in tal caso *“la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

Con voti: 8 favorevoli - 3 contrari (cons. Palmieri, Ricci Torricelli e Panzetta) - 0 astenuti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le tariffe della Tariffa corrispettiva sui Rifiuti (TARIC) relative all'anno 2025 riportate nell'allegato "A" della presente deliberazione;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario, per l'importo complessivo, tenuto conto delle detrazioni e delle riduzioni tecniche;
4. di dare atto che alle tariffe TARIC devono essere applicate:
 - l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura del 10%
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Terni, nella misura del 5 %;
 - le componenti perequative UR 1, a e UR 2, a pari, rispettivamente, a € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - la nuova componente perequativa UR 3, a pari a € 6,00 ad utenza per anno
5. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe TARIC nel rispetto delle disposizioni del TUEL
6. di trasmettere la presente delibera al gestore dei rifiuti Cosp Tecno Service Soc. Coop.
7. di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: UNANIMITA' (11 FAVOREVOLI SU 11 PRESENTI E VOTANTI), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: emissione fatturazione TARIC

Area Amministrativa e Contabile:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Porano, 09-06-2025

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PATASSINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Area Amministrativa e Contabile:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Porano, 09-06-2025

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PATASSINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SIG. MARCO CONTICELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RITA PADULA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Ente per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RITA PADULA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa